



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELLA ATTIVITÀ SPORTIVA

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI | 2 |
| ART. 2 - FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE | 3 |
| ART. 3. - PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTENIMENTO DEI RISCHI IN RELAZIONE AI FENOMENI DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI ... | 5 |
| ART. 4. - NOMINA DEL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI E SUE FUNZIONI | 8 |
| ART. 5 - FUNZIONI DEL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI..... | 9 |
| ART. 6. - OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE..... | 11 |
| ART. 7 - DISPOSIZIONE FINALI..... | 12 |



ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

L'A.C.D. MODIGLIANA CALCIO adotta il presente Regolamento *Safeguarding* in conformità alle Linee Guida pubblicate dalla F.I.G.C. sul Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023, nonché alle disposizioni emanate in materia dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA al fine di garantire a tutti i propri tesserati il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, dinascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

L'A.C.D. MODIGLIANA CALCIO garantisce altresì il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati quali valori prevalenti rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

Il Modello è stato elaborato tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'A.C.D. MODIGLIANA CALCIO, della sua struttura, nonché della sua natura e dimensioni.

Resta inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione dell'A.C.D. MODIGLIANA CALCIO, con cadenza almeno quadriennale.

I predetti principi fondamentali devono essere rispettati da chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva, così come devono essere rispettate le norme federali che vietano qualsiasi tipo di comportamento violento e discriminatorio pena le sanzioni disciplinari ivi previste in caso di violazioni di detti divieti.

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

1. Tutti i tesserati dell'A.C.D. MODIGLIANA CALCIO.
2. Tutti coloro che, con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'A.C.D. MODIGLIANA CALCIO o comunque partecipano alla sua attività (ad es. dirigenti, atleti, tecnici, ecc.).
3. Genitori e tutori.
4. Il personale dipendente, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i volontari e i tirocinanti (Retribuiti o non retribuiti)



ART. 2 - FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

Ai sensi del presente Regolamento le condotte vietate integranti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, che devono obbligatoriamente essere segnalate secondo le modalità stabilite all'art. 3 e 4 del presente Regolamento, sono le seguenti:

- a) abuso psicologico;
- b) abuso fisico;
- c) molestia sessuale;
- d) abuso sessuale;
- e) negligenza;
- f) incuria;
- g) abuso di matrice religiosa;
- h) bullismo e *cyberbullismo*;
- i) comportamenti discriminatori.

Ai fini del comma precedente, si intendono:

- a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;



- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, *cyberbullismo*”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i cd. *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).



- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

ART. 3 - PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTENIMENTO DEI RISCHI IN RELAZIONE AI FENOMENI DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Su proposta del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni il Consiglio direttivo propone un piano di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni nonché i protocolli di contenimento del rischio stesso e gestione delle segnalazioni prevedendo:
- a) in relazione alla propria dimensione e alle discipline sportive praticate, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i Principi e le Linee Guida emanate dalla FSN, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti; in relazione alla propria dimensione e alle discipline sportive praticate, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
 - b) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
 - c) un adeguato sistema disciplinare che preveda sanzioni monitorie (ammonizione e ammenda) e inibitorie (sospensione, squalifica dalle competizioni, esclusione dall’ASD) da comminare – cumulativamente alle sanzioni disciplinari e penali previste per le condotte di molestia, abuso, violenza e discriminazione – a coloro i quali violino le disposizioni e i protocolli del modello organizzativo tesi alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’ASD, nonché del



rilievo gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato all'Associazione dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al Regolamento o il rilascio di dichiarazioni non veritiere rispetto ai predetti obblighi, costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionati secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva. 2. Le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati, che abbiano violato i divieti di cui al capo II del Titolo I, libro III del d. lgs. 11 aprile 2006 n. 198 o che siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecis del codice penale sono previste dal Codice di Giustizia Sportiva federale.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede almeno:

- a) adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
- b) adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
- c) adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dalla A.C.D. MODIGLIANA CALCIO;
- d) adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla Federazione in materia di safeguarding;
- e) buone pratiche e adeguati strumenti di early warning al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi o evitare eventuali comportamenti strumentali;
- f) adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base delle convenzioni stipulate dalla Federazione;



- g) adeguate misure per l'adozione da parte di tecnici di un linguaggio idoneo in base dell'età e alle specificità del singolo soggetto;
 - h) adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
 - i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
 - ii. viaggi e trasferte;
 - iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
 - iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.
3. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, il Piano di cui al comma 1 prevede adeguati strumenti per:
- a) la tutela dei diritti di cui all'art. 1, comma 1 del presente Modello;
 - b) la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
 - c) la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
 - d) la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle persone tesserate, in particolare se minori;
 - e) la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva;
 - f) l'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dalla Federazione in materia nonché, più in generale, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, e alle caratteristiche della Federazione e dei relativi tesserati.
4. I protocolli di cui al comma 1 assicurano almeno:
- a) l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
 - b) la concreta possibilità da parte dei medici sportivi e degli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi di attivare senza indugio, nel



rispetto della disciplina vigente, le procedure previste, informandone il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della A.C.D. MODIGLIANA CALCIO e il Responsabile federale delle politiche di safeguarding.

ART. 4 - NOMINA DEL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI E SUE FUNZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui propri tesserati, in particolar modo se minori, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi anche ai sensi dell'art. 33, comma 6 del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio, il Consiglio direttivo nomina il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. Il Responsabile di cui al comma precedente dovrà essere un soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e tecnici, verrà selezionato tra soggetti di comprovata moralità e che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dalla Federazione alla quale l'ASD è affiliata.
3. Il Responsabile di cui al primo comma non dovrà inoltre:
 - a) aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;
 - b) aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, o da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva o Associazioni Benemerite.
4. Della nomina del Responsabile è data pubblicità nelle modalità di cui al successivo articolo. Nelle medesime modalità è data pubblicità dei contatti del predetto Responsabile. La nomina è altresì comunicata alla Federazione, nelle modalità da questa previste.
5. Il Responsabile di cui al primo comma dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
6. In caso di gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, la nomina di Responsabile di cui al



primo comma può essere revocata prima della scadenza del termine con Provvedimento motivato del Consiglio direttivo. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

7. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile di cui al primo comma, per dimissioni, per decadenza per perdita dei requisiti, o per qualsiasi altro motivo, il Consiglio direttivo nomina entro 30 giorni un nuovo Responsabile.

ART. 5 - FUNZIONI DEL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Il Responsabile di cui all'art. 4 comma 1:
 - a) predispone e propone al Consiglio direttivo l'adozione del Piano e dei protocolli di cui all'art. 4 comma 1 del presente Modello;
 - b) vigila sul rispetto del Regolamento *Safeguarding* della Federazione, per quanto di competenza, nonché sul rispetto del presente Modello e del Codice adottati dalla A.C.D. MODIGLIANA CALCIO. Vigila altresì sul rispetto del Piano e dei protocolli del presente Modello, nonché sul rispetto degli obblighi informativi e di ogni altra disposizione in materia;
 - c) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare nell'ambito della A.C.D. MODIGLIANA CALCIO ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
 - d) adotta provvedimenti di *quick response* in caso di presunti comportamenti lesivi e/o altri adeguati provvedimenti, tra cui quello di sospensione del singolo tesserato, per ogni altra violazione delle disposizioni del presente Modello, del Codice, del Piano e dei protocolli;
 - e) commina le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni in materia;
 - f) adotta apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;



- iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*;
- g) adotta misure e iniziative volte a sanzionare abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.
 - h) segnala al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding* eventuali condotte rilevanti e fornisce allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
 - i) formula al Consiglio Direttivo le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche della A.C.D. MODIGLIANA CALCIO;
 - j) valuta annualmente le misure del presente Modello dell'attività sportiva e del Codice, nell'ambito della A.C.D. MODIGLIANA CALCIO, sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
 - k) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio direttivo.
2. Nel rispetto del principio di proporzionalità, in ogni caso i provvedimenti di cui alle lettere d) ed e) del comma precedente devono tenere in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni, ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento della Federazione e dalla A.C.D. MODIGLIANA CALCIO.
 3. Il Responsabile di cui all'art. 4, comma 1, svolge le sue attività in via autonoma e indipendente rispetto all'organizzazione sociale.
 4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile assicura la riservatezza delle segnalazioni ricevute nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse.
 5. Il Responsabile, inoltre, partecipa all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla Federazione e si coordina con il Responsabile federale delle politiche di *safeguarding* ogni qual volta necessario.
 6. Il Responsabile e il Responsabile federale delle politiche di *safeguarding* possono accedere liberamente e in ogni tempo alle informazioni e alle strutture sportive della A.C.D. MODIGLIANA CALCIO, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo



all'attività sportiva.

7. L'A.C.D. MODIGLIANA CALCIO archivia la documentazione relativa alla Segnalazione con modalità atte a preservarla nel rispetto della Normativa Privacy e dei requisiti di riservatezza della Segnalazione, del Segnalante e del Segnalato.

ART. 6 - OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

L'A.C.D. MODIGLIANA CALCIO garantisce la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:

- a) la pubblicazione sul proprio sito web del presente Regolamento;
- b) l'affissione presso la sede;
- c) l'immediata comunicazione dell'adozione del presente Regolamento alla Commissione federale delle politiche di *safeguarding*;
- d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, dell'esistenza del presente Regolamento e del nominativo e dei contatti del Responsabile;
- e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile e dalla Commissione federale delle politiche di *safeguarding* nonché alla Procura Federale ove competente;
- f) la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- g) la diffusione e l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- h) la diffusione e l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione ed alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- i) informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in



occasione di manifestazioni sportive;

- j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalla F.I.G.C. nonché dall'Associazione;
- k) la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
- l) la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- m) la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori;
- o) la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

ART. 7 - DISPOSIZIONE FINALI

Tutto quanto non previsto nel presente Regolamento trova disciplina nella normativa in materia, nelle Linee Guida e nei Provvedimenti adottati a livello federale.